



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli
AREA II BIS - RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

Prot /Uff. Elett. Prov.le

Napoli, data del protocollo

Prefettura Napoli
Prot. Uscita del 09/05/2018
Numero: **0121556**
Classifica: 146.01



e, p.c.

AI SIGNORI SINDACI E COMMISSARI DI:
Afragola - Boscoreale - Brusciano - Castellammare di Stabia -
Cercola - Forio - Ottaviano - Qualiano - Quarto - San Giuseppe
Vesuviano - Torre del Greco - Volla

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO
NAPOLI

Oggetto: Elezioni amministrative 10 giugno 2018. Collegio Regionale di Garanzia Elettorale. Legge 6 luglio 2012, n. 96.

Nel richiamare il contenuto della nota del Presidente della Corte d'Appello n. 7162 del 23 aprile u.s. relativa all'oggetto, si pregano le SS.LL. di voler sensibilizzare, in occasione delle prossime consultazioni amministrative del 10 giugno p.v., le forze politiche locali in merito agli obblighi introdotti dalla Legge 6 luglio 2012 n. 96 avente ad oggetto " *Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi.....* ".

In particolare gli artt. 13 e 14 della predetta legge hanno esteso le competenze del Collegio Regionale di Garanzia, istituito con la legge n. 515 del 1993, anche alla verifica delle dichiarazioni e dei rendiconti relativi alle spese sostenute dai candidati per le elezioni comunali, relativamente ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Detta norma dispone che i candidati a sindaco o a consigliere possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale, esclusivamente per il tramite del mandatario elettorale, il cui nominativo va comunicato al Collegio regionale di garanzia elettorale con l'obbligo di rendere una dichiarazione, con relativo rendiconto, concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero di attestare di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte.

In relazione a quanto sopra, il Presidente della Corte di Appello di Napoli, presso cui è istituito il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, con la nota soprarichiamata ha auspicato, la



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli
AREA II BIS - RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

collaborazione delle SS.LL, come già proficuamente realizzato in occasione delle passate elezioni comunali.

Al riguardo, la Corte di Appello ha predisposto l' "Avviso", allegato alla citata nota del 23 aprile u.s., per la massima diffusione a tutti i partecipanti alla competizione elettorale, in considerazione che l'art. 15 comma 5, richiamato dall'art. 5 comma 4 della L.43/95, dispone che la mancata presentazione della dichiarazione e del rendiconto da parte di un candidato comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a Euro 25.822,84 (nel massimo di Euro 103.291,38) fino a prevedere la decadenza dalla carica del candidato eletto.

Codeste Amministrazioni, vorranno, altresì, trasmettere, direttamente alla Corte di Appello, immediatamente dopo le ammissioni delle candidature, i nominativi dei delegati effettivi e supplenti di ogni lista ammessa, con l'indicazione dei recapiti telefonici ed indirizzo mail di ciascuno di essi, nonché l'elenco completo di tutti i candidati Sindaci e Consiglieri come richiesto dalla predetta Corte, utilizzando il file Excel trasmesso con la già citata nota del 23 aprile u.s.

In considerazione, poi, dell'elevato numero di candidati che partecipano alla competizione elettorale e delle sanzioni amministrative previste per irregolarità o inadempimenti, si confida, inoltre, nella disponibilità delle SS.LL. affinché, presso ogni comune, sia organizzato un punto, gestito da un referente comunale, per la raccolta della documentazione (nomina del mandatario, dichiarazione e rendiconto delle spese sostenute, dei contributi e dei servizi ricevuti), con fascicolazione per singolo candidato e successiva trasmissione al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale.

A tal fine, si pregano le SS.LL. di voler individuare un funzionario comunale che assuma l'incarico di referente, il cui nominativo, completo di indirizzo di posta elettronica e recapiti telefonici, dovrà essere parimenti comunicato direttamente alla Corte di Appello.

Informazioni di carattere generale e la relativa modulistica sono rinvenibili sul sito istituzionale della Corte d'Appello di Napoli <http://www.ca.napoli.giustizia.it/>

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL PREFETTO
(Pagano)

GV



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Collegio Regionale di Garanzia Elettorale

(Legge 10 dicembre 1993 n. 515, art. 13)

ELEZIONI COMUNALI 10 GIUGNO 2018

AVVISO PER I CANDIDATI A SINDACO E A CONSIGLIERE COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

LA LEGGE 6 LUGLIO 2012 N. 96 PREVEDE L'OBBLIGO DELLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE DA PARTE DI TUTTI I CANDIDATI A SINDACO E A CONSIGLIERE COMUNALE NELLE ELEZIONI AFFERENTI I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI.

I CANDIDATI CHE RICEVONO FONDI PER IL FINANZIAMENTO DELLA PROPRIA CAMPAGNA ELETTORALE O SPENDONO PIÙ DI 2.500 EURO HANNO L'OBBLIGO DI DESIGNARE UN **MANDATARIO ELETTORALE**. IL CANDIDATO DICHIARA PER ISCRITTO AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE, ISTITUITO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, IL NOMINATIVO DEL MANDATARIO ELETTORALE DA LUI DESIGNATO. NESSUN CANDIDATO PUÒ DESIGNARE ALLA RACCOLTA DEI FONDI PIÙ DI UN MANDATARIO, CHE A SUA VOLTA NON PUÒ ASSUMERE L'INCARICO PER PIÙ DI UN CANDIDATO. SOLO SUCCESSIVAMENTE AL DEPOSITO DELLA NOMINA DEL MANDATARIO PRESSO IL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE, SI POTRÀ APRIRE UN UNICO CONTO CORRENTE BANCARIO DEDICATO INTESTATO AD ESEMPIO: "*MARIO ROSSI, MANDATARIO ELETTORALE DI LUIGI BIANCHI*" ATTRAVERSO TALE CONTO CORRENTE, DOVRANNO TRANSITARE TUTTI I FONDI E TUTTE LE SPESE RELATIVE ALLA CAMPAGNA ELETTORALE DEL CANDIDATO.

TUTTI GLI ORDINI DI ACQUISTO E DI SPESA PER LA CAMPAGNA ELETTORALE, DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI A CURA DEI SINGOLI MANDATARI. LE RELATIVE FATTURE DOVRANNO ESSERE INTESTATE AL CANDIDATO E RIPORTARE LA DICITURA: "*MATERIALE PER CAMPAGNA ELETTORALE COMUNALI 2018*".

LA COMPILAZIONE E LA CONSEGNA DEL RENDICONTO È OBBLIGATORIA ANCHE NEL CASO DI MANCATA ELEZIONE DEL CANDIDATO.

TUTTI I CANDIDATI DEVONO RENDERE UNA **DICHIARAZIONE** RELATIVA ALLE SPESE SOSTENUTE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE, ANCHE SE NEGATIVA, ENTRO TRE MESI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ULTIMO ELETTO:

- 1) AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE;
- 2) AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE.

ALLA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATO UN RENDICONTO RELATIVO AI CONTRIBUTI E SERVIZI RICEVUTI ED ALLE SPESE SOSTENUTE. IL RENDICONTO È SOTTOSCRITTO DAL CANDIDATO E

Segreteria Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso Corte Appello Napoli

CONTROFIRMATO DAL MANDATARIO, CHE NE CERTIFICA LA VERIDICITÀ IN RELAZIONE ALL'AMMONTARE DELLE ENTRATE.

AL MANCATO DEPOSITO PRESSO IL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE DELLA DICHIARAZIONE SOPRA INDICATA, CONSEGUENDO L'IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA EURO 25.822,84 A EURO 103.291,38.

INOLTRE, L'ACCERTATA VIOLAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO LA CAMPAGNA ELETTORALE, DICHIARATA IN MODO DEFINITIVO DAL COLLEGIO DI GARANZIA ELETTORALE, COSTITUISCE CAUSA DI INELEGGIBILITÀ DEL CANDIDATO E COMPORTA LA DECADENZA DALLA CARICA DEL CANDIDATO ELETTO.

NOTA BENE: L'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART.2 DELLA LEGGE 441/1982, SANCITO DALL'ART.7 COMMA 6 DELLA L.515/93 RIGUARDA ANCHE QUEI CANDIDATI CHE PER LA PROPRIA CAMPAGNA ELETTORALE NON HANNO SOSTENUTO SPESE E NON HANNO RICEVUTO ALCUN CONTRIBUTO.

LA DICHIARAZIONE/RENDICONTAZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA ED AI SENSI DELL'ART.2, COMMA 3, DELLA CITATA L.441/1982, I CANDIDATI DEVONO APPORRE LA FORMULA "SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO".

OLTRE CHE DEPOSITATA A MANO LA DOCUMENTAZIONE PUÒ ESSERE TRASMESSA PER POSTA RACCOMANDATA A/R O INVIATA PER POSTA CERTIFICATA A : elettorale.ca.napoli@giustiziacert.it

ALLA DICHIARAZIONE VANNO ALLEGATE LE FOTOCOPIE DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ DEL CANDIDATO E DEL MANDATARIO ELETTORALE, QUALORA DESIGNATO, NONCHÉ COPIE DELLE RICEVUTE DELLE SPESE SOSTENUTE.

LE SPESE INERENTI LA CAMPAGNA ELETTORALE, SI INTENDONO QUELLE RELATIVE:

- A) ALLA PRODUZIONE, ALL'ACQUISTO O ALL'AFFITTO DEI MATERIALI E DEI MEZZI PER LA PROPAGANDA;
- B) ALLA DISTRIBUZIONE DEI MATERIALI E DEI MEZZI DI CUI ALLA LETTERA A), COMPRESA L'ACQUISIZIONE DI SPAZI SUGLI ORGANI DI INFORMAZIONE, SULLE RADIO E TELEVISIONI PRIVATE, NEI CINEMA E NEI TEATRI;
- C) ALL'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI PROPAGANDA, IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO, ANCHE DI CARATTERE SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO;
- D) ALLA STAMPA, DISTRIBUZIONE E RACCOLTA DEI MODULI, ALL'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME E ALL'ESPLETAMENTO DI OGNI ALTRA OPERAZIONE RICHIESTA DALLA LEGGE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI;
- E) AL PERSONALE UTILIZZATO E AD OGNI PRESTAZIONE O SERVIZIO INERENTE LA CAMPAGNA ELETTORALE.

LE SPESE RELATIVE AI LOCALI PER LE SEDI ELETTORALI, QUELLE DI VIAGGIO E SOGGIORNO, TELEFONICHE E POSTALI, NONCHÉ GLI ONERI PASSIVI, SONO CALCOLATI IN MISURA FORFETARIA, IN PERCENTUALE FISSA DEL 30% DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE SPESE AMMISSIBILI DOCUMENTATE.

IL CONSUNTIVO RELATIVO ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE ED ALLE RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO, DOVRÀ ESSERE PRESENTATO AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO, ENTRO TRE MESI DALLA PROCLAMAZIONE, ANCHE DA PARTE DEI CANDIDATI NON RISULTATI ELETTI.

LE DICHIARAZIONI ED I RENDICONTI DEPOSITATI SONO LIBERAMENTE CONSULTABILI PRESSO GLI UFFICI DEL COLLEGIO.

TUTTI GLI ORDINI D'ACQUISTO E DI SPESA PER LA CAMPAGNA ELETTORALE, DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI DA PARTE DEL SINGOLO MANDATARIO SE NOMINATO.

LE FATTURE DOVRANNO ESSERE INTESTATE AL CANDIDATO E RIPORTARE LA DICITURA: **"MATERIALE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE COMUNALI 2018"**


PER QUANTO RIGUARDA LE SANZIONI RICORDIAMO CHE:

- IL MANCATO DEPOSITO DEL RENDICONTO AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE, PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI COMPETENZA, COMPORTA UNA SANZIONE DA 25.822,84 A 103.291,38 €. PER I CANDIDATI ELETTI, OLTRE A TALE SANZIONE, SARÀ EMESSA UN'INGIUNZIONE A PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE ENTRO 15 GIORNI, **PENA LA DECADENZA DALLA CARICA**;
- IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI SPESA, COMPORTA UNA SANZIONE NON INFERIORE ALLA METÀ E NON SUPERIORE AL TRIPLO DELL'IMPORTO ECCEDENTE IL LIMITE PREVISTO (AD ESEMPIO, SE IL LIMITE VIENE SUPERATO PER 5.164,60 € LA SANZIONE ANDRÀ DA UN MINIMO DI 2.582,28 € SINO AD UN MASSIMO DI 15.493.71 €).

PER TUTTO IL MATERIALE TIPOGRAFICO O PER L'ALLESTIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI POLITICHE ATTINENTE ALLA CAMPAGNA ELETTORALE SI APPLICA L'ALIQUTA IVA DEL 4%.

Per ulteriori informazioni e la modulistica consultare il sito istituzionale:
<http://www.ca.napoli.giustizia.it>

Il Presidente
Maria Rosaria Cultrera



Disposizioni legislative di riferimento:

- Legge - 10 dicembre 1993, n. 515 ;
- Legge - 6 luglio 2012, n. 96.

